

DISCIPLINARE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

PREMESSA

Ambito e finalità

Il presente Disciplinare fornisce indicazioni per la realizzazione di tirocini extra-curricolari di formazione e di orientamento al lavoro nell'INRiM.

Il tirocinio formativo e di orientamento è finalizzato a creare un contatto diretto tra l'INRiM e il tirocinante allo scopo di favorire l'acquisizione di competenze, agevolare le scelte professionali nel periodo di transizione tra scuola e lavoro, ampliare le conoscenze dei tirocinanti e, ove possibile, consolidare le competenze di interesse per l'Istituto negli ambiti di pertinenza.

Il tirocinio extra-curricolare di formazione e di orientamento al lavoro è retribuito e non si configura come rapporto di lavoro.

I tirocini extra-curricolari di formazione e di orientamento al lavoro sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, a cura dell'INRiM.

Le indicazioni del presente Disciplinare rappresentano standard minimi di riferimento che non comprendono i tirocini curricolari e i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

CAPO I

Art. 1 – Destinatari

Destinatari dei tirocini extra-curricolari di formazione e di orientamento al lavoro svolti nell'INRiM sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio universitario, post-universitario, o un diploma di istruzione secondaria di II grado entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Le disposizioni del presente Disciplinare si applicano anche ai soggetti non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia.

Art. 2 – Durata

La durata del tirocinio è obbligatoriamente compresa tra due e sei mesi. La durata non è prorogabile ed è commisurata alla complessità del Progetto Formativo (d'ora in avanti indicato come PF). L'impegno orario richiesto può essere al massimo di 36 ore settimanali, da definirsi in base allo specifico PF.

Il tirocinio è sospeso nei periodi di astensione obbligatoria per maternità, infortunio o malattia di lunga durata pari o superiore a trenta giorni solari consecutivi. In tali limiti, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva di cui al primo comma del presente articolo.

Il tirocinio può essere sospeso nei periodi di temporanea interruzione dell'attività dell'INRiM.

Art. 3 – Numero tirocini attivabili

Il numero di tirocini extra-curricolari di formazione e di orientamento al lavoro contemporaneamente attivabili in INRiM è condizionato a una quota di contingentamento pari al 10% del personale dipendente, a tempo indeterminato e a tempo determinato (in quest'ultimo caso, la data di inizio del contratto deve essere anteriore alla data di avvio del tirocinio), con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini della determinazione del limite di contingentamento non si cumulano i tirocini curricolari e quelli extra-curricolari.

Art. 4 – Modalità di attivazione

INRiM dà pubblicità e visibilità all'attivazione di tirocini extra-curricolari di formazione e di orientamento al lavoro presso le proprie sedi, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale di apposito avviso, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, la durata, una sintesi del PF e la misura dell'indennità di partecipazione.

I tirocini extra-curricolari di formazione e di orientamento sono svolti nell'ambito di apposite Convenzioni stipulate tra l'INRiM e i soggetti promotori. Tali Convenzioni possono riguardare più tirocini. È richiesta la predisposizione di un Progetto Formativo individuale per ciascun tirocinante, concordato tra soggetto promotore ed INRiM, poi sottoscritto dal tirocinante selezionato. Il PF deve contenere l'indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione.

Art. 5 – Indennità di partecipazione

L'INRiM corrisponde un'indennità forfettaria mensile lorda per ciascun tirocinante, differenziata a seconda del livello del titolo di studio conseguito.

La misura dell'indennità di partecipazione sarà indicata in sede di pubblicazione dell'Avviso sul sito dell'INRiM e potrà variare in base alla complessità del PF, alle risorse disponibili e alle determinazioni assunte dal Responsabile di progetto, sentito il Direttore scientifico dell'INRiM e, in ogni caso, nell'ambito della disciplina dettata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente

L'importo minimo non potrà essere inferiore agli importi di cui all'art. 10 della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte del 22/12/2017, n. 85-6277.

Dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

L'indennità è corrisposta dall'INRiM direttamente al tirocinante. Se la partecipazione, su base mensile, è inferiore al 70%, l'indennità verrà corrisposta proporzionalmente ai giorni di effettiva presenza.

Nel caso di sospensione del tirocinio INRiM non è obbligato alla corresponsione dell'indennità di partecipazione per la durata del periodo sospeso.

Art. 6 – Piano Formativo

Il PF deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. dati identificativi del tirocinante e del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor INRiM;
2. finalità del tirocinio, ambito scientifico, tecnico o gestionale di riferimento nell'INRiM, sede di svolgimento, estremi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento con indicazione dell'orario settimanale, misura dell'indennità di partecipazione;
3. attività oggetto del tirocinio e specifiche del PF, attività/processi in cui opererà il tirocinante e, ove presenti, obiettivi specifici;
4. diritti e doveri delle parti.

L'INRiM, prima dell'avvio del tirocinio, si impegna a consegnare al tirocinante copia della Convenzione e del PF. Il PF deve essere sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto promotore e dall'INRiM.

Art. 7 – Assicurazioni obbligatorie

Le Convenzioni stipulate tra l'INRiM e i soggetti promotori devono indicare espressamente che il tirocinante è soggetto ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi, a cura e con oneri a carico del soggetto promotore.

In caso di infortunio, l'obbligo di denuncia è a carico del soggetto promotore che ha aperto la posizione assicurativa. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi INRiM, purché da INRiM espressamente autorizzate (ad esempio attività svolte in regime di missione).

Art. 8 – Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio extra-curriculare di formazione e di orientamento al lavoro sarà rilasciata al tirocinante un'attestazione finale, che indicherà le attività svolte. Per ottenere l'attestazione il tirocinante deve aver partecipato ad almeno il 75% della durata del tirocinio prevista nel PF.

Art. 9 – Sicurezza sul lavoro

L'INRiM garantisce l'informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'INRiM mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti necessari allo svolgimento delle attività assegnate per la realizzazione del PF e assicura la realizzazione del percorso di tirocinio previsto dal PF sotto la sorveglianza e responsabilità del tutor.

Art. 10 – Interruzione del tirocinio

L'INRiM può interrompere il tirocinio per gravi inadempienze o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal PF. L'interruzione del tirocinio va motivata con apposita relazione e comunicata in forma scritta a tutti i soggetti coinvolti.

Costituiscono gravi inadempienze, tra gli altri, i comportamenti del tirocinante incompatibili con le finalità del progetto formativo, lesivi dei diritti o interessi dell'INRiM, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, dei Regolamenti e della normativa in genere.

Art. 11 – Disposizione finale

Per tutto quanto non specificamente normato dal presente Disciplinare si rinvia alle disposizioni generali in materia, allo Statuto e alle altre disposizioni regolamentari vigenti in INRiM.

Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito web INRiM ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.